



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

N. 67 DEL 14/04/2025

OGGETTO: Tassa rifiuti: differimento scadenza pagamento 1^a rata TARI anno 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE		Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA	Sindaco	X
2.	GOI VITTORIA	Vice Sindaco	X
3.	CAMPANARDI ALESSIO	Assessore	X
4.	BOMBARDIERI MONICA	Assessore	X
5.	CALDANA DOMENICO	Assessore	X
Totale			5
			0

Assiste il Segretario Generale Dott. **SERAFINI LUCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Dott.ssa **CHIMINI CHIARA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 67/G.C. del 14/04/2025**OGGETTO:** Tassa rifiuti: differimento scadenza pagamento 1^a rata TARI anno 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il DPCM n. 24 del 21/01/2025 entrato in vigore in data 28/03/2025 avente ad oggetto: "Regolamento recante principi generali e criteri per la definizione delle applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" e la conseguente pubblicazione della DELIBERA ARERA n. 133/2025/R/rif – istituiscono una componente perequativa UR3, con decorrenza dal 01/01/2025, per la copertura di agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per rifiuti di €. 6,00 euro/utenza con decorrenza 01/01/2025;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI" approvato con D.C.C. n. 13 del 28/03/2023 ed integrato con D.C.C. n.32 del 26/09/2024;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «*stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari*»;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

VERIFICATO CHE il Regolamento TARI approvato con D.C.C. n. 13 del 28/03/2023 ed integrato con D.C.C. n.32 del 26/09/2024, stabilisce le date di scadenza delle rate TARI annuali **all'art. 34 c. 5:** "*Nel rispetto delle disposizioni ARERA, La TARI dovuta per il primo semestre dell'anno è versata entro il 15 giugno dell'anno di riferimento e quella dovuta per il secondo semestre è versata entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento. Tali scadenze sono modificabili per l'anno di riferimento con la deliberazione di approvazione delle tariffe*";

PRESO ATTO INOLTRE CHE la Giunta comunale con il **c. 6** può stabilire scadenze diverse per motivate esigenze di carattere straordinario e urgente, mantenendo comunque il numero minimo di due rate;

VERIFICATO che:

- ricorre l'obbligo di applicare la Componente Perequativa UR3 di € 6,00 ad Utenza/anno;
- tale componente, al pari delle altre (UR1 e UR2) deve essere indicata "in chiaro" sui documenti di addebito;
- al momento non è prevista alcuna differenziazione di valore tra Utenza Domestica e Utenza Non Domestica e neppure eventuali esenzioni di addebito della Componente per gli Utenti beneficiari del Bonus;
- attraverso il portale SGAtè di ANCI dovranno essere recuperati, con modalità che ARERA illustrerà nel breve, gli Utenti che beneficiano dell'agevolazione;
- solo a questi Utenti potrà essere erogato il Bonus pari al 25% della TARI; tale Bonus deve essere indicato "in chiaro" sui documenti di addebito;
- è fatto obbligo ai Gestori della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza di applicare la componente perequativa di € 6,00 ad Utenza per anno;

- ARERA deve confrontarsi con il Garante Privacy per verificare che quanto intende statuire osservi i dettami del GDPR e successivamente con INPS e con SGAt e per le modalità tecniche operative;

Per quanto espresso si rende quindi necessario differire la scadenza della prima rata TARI al **15 ottobre 2025** al fine di apportare, una volta stabilite da ARERA le modalità operative, le modifiche necessarie alla emissione delle bollette TARI anno 2025 alla luce dell'introduzione della nuova componente perequativa UR3 e applicazione del BONUS SOCIALE RIFIUTI;

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento TARI;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore finanziario/tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario/tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge,

DELIBERA

1) Di considerare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di procedere al differimento della scadenza della prima rata TARI al fine di attendere indicazioni da parte dell'Autorità ARERA sulla modalità di introduzione delle Componente perequativa UR3 e del BONUS SOCIALE RIFIUTI - necessarie alla emissione della Bolletta TARI anno 2025;

3) Di stabilire che il versamento della Tassa Rifiuti - TARI - per il solo anno 2025, dovrà essere effettuato in n. 2 rate scadenti:

- il **15 ottobre 2025: 1^ rata** (anziché 15 giugno)
- il 15 dicembre 2025: 2^ rata (invariata);

4) Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 all'albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune.

Successivamente, con votazione favorevole unanime,

Delibera

Di dichiarazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, vista la necessità di garantire un'adeguata informazione ai contribuenti.

Il Segretario Generale
(Dott. SERAFINI LUCA)

Il Sindaco
(Dott.ssa CHIMINI CHIARA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)